



COMUNE DI PERSICO DOSIMO

REGOLAMENTO

PER L'APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO

DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE IN MATERIA DI TRIBUTI

INDICE

CAPO I

Accertamento con adesione

Art. 1 – Principi generali

Art. 2 – Ambito di applicazione dell'istituto all'accertamento con adesione

Art. 3 – Attivazione del procedimento per la definizione

CAPO II

Procedimento per la definizione degli accertamenti con adesione del contribuente

Art. 4 – Competenza

Art. 5 – Avvio del procedimento

Art. 6 – Procedimento ad iniziativa d'ufficio

Art. 7 – Procedimento ad iniziativa del contribuente

Art. 8 – Atto di accertamento con adesione

Art. 9 – Perfezionamento della definizione

Art. 10 – Effetti della definizione

CAPO III

Sanzione a seguito di adesione ed omessa impugnazione

Art. 11 – Riduzione della sanzione

CAPO IV

Disposizioni finali

Art. 12 – Decorrenza e validità

CAPO I

Accertamento con adesione

Art. 1 – Principi generali

Il Comune di Persico Dosimo, nell'esercizio della propria potestà regolamentare in materia di disciplina delle proprie entrate anche tributarie, introduce, nel proprio ordinamento, l'istituto di accertamento con adesione sulla base dei criteri stabiliti dal D. Lgs. 19 giugno 1997 n. 218, al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento e di instaurare con i contribuenti una sempre più fattiva collaborazione, in modo da ridurre al minimo le controversie tributarie. Tale procedimento non è obbligatorio né per l'Ente impositore né per il contribuente, ognuno dei quali può comunque attivarlo secondo le modalità previste dal presente regolamento.

Art. 2 – Ambito di applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione

L'Istituto dell'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente per accertamenti dell'ufficio e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.

L'accertamento, in presenza di soggetti passivi coobbligati, può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati al rapporto tributario. La definizione chiesta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione di tutti i coobbligati.

Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.

L'Ufficio, per aderire all'accertamento con adesione, deve peraltro tener conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, valutando attentamente il rapporto costi-benefici dell'operazione, con particolare riferimento al rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.

L'Ufficio, inoltre, qualora rilevi, dopo l'adozione dell'accertamento, l'infondatezza o l'illegittimità dell'accertamento medesimo, ha il dovere di annullare l'atto di accertamento nell'esercizio dell'autotutela.

Art. 3 – Attivazione del procedimento per la definizione

Il procedimento per la definizione può essere attivato:

- a. a cura dell'Ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
- b. su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'atto di accertamento.

CAPO II

Procedimento per la definizione degli accertamenti con adesione del contribuente

Art. 4 – Competenza

Competente alla definizione degli accertamenti con adesione è il Responsabile dell'ufficio dell'Amministrazione preposto alla funzione di accertamento del tributo.

Art. 5 – Avvio del procedimento

Il procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione è attivato, di norma, dall'Ufficio competente, prima della notifica dell'avviso di accertamento, con un invito a comparire nel quale sono indicati:

- gli elementi identificativi dell'atto, della eventuale denuncia o dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;
- la data e il luogo di comparizione per definire l'accertamento con adesione.

Art. 6 – Procedimento ad iniziativa d'ufficio

L'Ufficio, in presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato, ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, formulato per iscritto e comunicato a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero notificato a norma di legge, con l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento, nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti o documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico, che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito a comparire non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.

La mancata attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa anche a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possono portare ad un eventuale ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

Art. 7 – Procedimento ad iniziativa del contribuente

Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito a comparire di cui agli artt. 5 e 6, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di procedere ad accertamento con adesione fornendo contestualmente gli elementi su cui si basa la sua richiesta e il proprio recapito telefonico o di posta elettronica.

L'impugnazione dell'avviso di accertamento alla Commissione Tributaria Provinciale comporta rinuncia all'istanza di definizione.

La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione della medesima, sia i termini per l'impugnazione dell'avviso di accertamento, sia quelli di pagamento del tributo.

Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio formula al contribuente per iscritto l'invito a comparire.

La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.

Eventuali, motivate, richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.

Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte del funzionario Responsabile del procedimento del tributo.

Art. 8 – Atto di accertamento con adesione

A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'Ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale e speciale) e dal Responsabile dell'ufficio o suo delegato.

Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

Art. 9 – Perfezionamento della definizione

La definizione si perfeziona con il versamento, entro 250 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.

Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'Ufficio la quietanza dell'avvenuto versamento.

L'Ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.

Il contribuente che ha aderito all'accertamento può richiedere e ottenere, con apposita istanza o con lo stesso atto di accettazione, un pagamento rateale ai sensi del comma 796 della legge n. 160 del 27/12/2020 (Legge di bilancio 2020).

Competente all'esame dell'istanza è l'ufficio preposto all'accertamento e, qualora non ricorrano gravi ragioni da motivare, l'istanza è accolta e sulle somme dovute per tributo rateizzato si applicherà un interesse ragguagliato al vigente tasso legale.

L'Ufficio si riserva la facoltà di chiedere adeguata garanzia fidejussoria.

Art. 10 – Effetti della definizione

Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'Ufficio.

L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né da altri atti in possesso alla data medesima.

CAPO III

Sanzione a seguito di adesione ed omessa impugnazione

Art. 11 – Riduzione della sanzione

A seguito della definizione, la sanzione per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applica nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.

Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate sono ridotte ad un quarto se il contribuente non propone ricorso né formula istanza di accertamento con adesione, e provvede a pagare entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, al netto della riduzione. L'informazione al contribuente circa la possibilità di riduzione è garantita mediante nota in calce agli avvisi di accertamento.

L'infruttuoso esperimento del tentativo di adesione così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio rendono inapplicabile la riduzione.

Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia nonché quelle che conseguono a violazione formale nei casi di mancata, erronea, incompleta, ecc. risposta a richieste formulate dall'ufficio sono parimenti escluse dall'anzidetta riduzione.

CAPO IV

Disposizioni finali

Art. 12 – Decorrenza e validità

Il presente regolamento entra in vigore dal 01/01/2020.

E' abrogata ogni altra norma non compatibile con le disposizioni del presente regolamento.